



COMUNE di MELILLI

Libero Consorzio di Siracusa

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE E DELL'OBBLIGO DELLE FRAZIONI DI VILLASMUNDO E DI CITTA' GIARDINO, RESIDENTI NEI CENTRI ABITATI E CONTRADE SPARSE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT.60 E 95 C. 4 DEL D. LGS. 50/2016. ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – PER IL PERIODO DAL 12/09/2018 E COMUNQUE DALLA DATA DI EFFETTIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E FINO AL 31/05/2019.

C.I.G.: 7584828E0F

Ai fini del presente disciplinare si intende:

per “**Codice**” il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di cui al D. Lgs. 56/2017

per “**Regolamento**” il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010

per “**CUC**” la Centrale Unica di Committenza Carlentini Melilli e Lentini

per “**U.U.C**” l’Ufficio Unico di Committenza del Comune Capofila

1. PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, ne costituisce parte integrante e sostanziale; esso contiene le norme relative alle modalità di partecipazione per la procedura selettiva de qua indetta dal Comune di Melilli, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta e l’elenco dei documenti da presentare a corredo della stessa, le modalità di aggiudicazione. L’affidamento del servizio in oggetto è disposto con determina a contrarre n. 377 del 27/7/2018, R.G n. 1838, del Responsabile Il Settore – Scolastici/culturali/sportivi, e avverrà secondo procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt..60 e 95 c. 4 lett. b) del d. lgs 18 aprile 2016, n. 50 del Codice.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) bando di gara
- 2) disciplinare di gara
- 3) C.S.A
- 4) Istanza di partecipazione concorrente singolo (Allegato A)
- 5) Istanza di partecipazione concorrente associato (Allegato A-BIS)
- 6) Modello DGUE;
- 7) Allegato “B” protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa
- 8) Allegato “C” - dichiarazione dei soggetti di cui all’art. 80 c. 3 del Codice
- 9) Allegato “D” - dichiarazione art. 80 c. 1 b-bis, comma 5 lett. f-bis) ed f-ter)
- 10) Allegato “E” – dichiarazioni integrative
- 11) Allegato “F” - Offerta
- 12) Relazione tecnica e quadro economico

2.2 CHIARIMENTI

- Le richieste di chiarimento e/o quesiti, dovranno pervenire esclusivamente tramite l'apposita sezione all'interno della piattaforma telematica o mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo Pec: scolastici_culturali_sportivi@pec.comune.melilli.sr.it, entro e non oltre dieci giorni prima della data di scadenza di presentazione delle offerte.
- Non saranno fornite risposte a quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.
- Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- Per i quesiti di interesse generale sarà pubblicata, in forma anonima, apposita faq su portale istituzionale della C.U.C. all'indirizzo internet URL: <http://cuccarlentini.melillilenti.acquistitelematici.it/>
- Resta a carico dei concorrenti la consultazione del portale istituzionale prima della presentazione dell'offerta

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e i concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: scolastici_culturali_sportivi@pec.comune.melilli.sr.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DEL SERVIZIO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il servizio di trasporto scolastico comunale è destinato agli alunni delle scuole materne e dell'obbligo insistenti sul territorio del Comune, precisamente nelle frazioni di Villasmundo e di Città Giardino, al fine di agevolare la frequenza scolastica ed il diritto allo studio. Per la tipologia dell'appalto non si è inteso procedere alla suddivisione in lotti distinti, in quanto l'affidamento del servizio, oggetto dell'appalto, è caratterizzato da una sostanziale omogeneità tecnico – operativa delle prestazioni richieste alle imprese concorrenti, tale da non aver reso possibile l'individuazione di alcuna motivazione a supporto della determinazione di scindere le prestazioni richieste in affidamenti separati.

4. DURATA DELL'AFFIDAMENTO, OPZIONI e RINNOVI, VALORE DEL SERVIZIO E IMPORTO A BASE DI GARA.

4.1 DURATA

La durata è di anni 1 (uno) scolastico, per un totale presunto di 178 giorni di servizio, decorrenti dal 12/09/2018 e comunque dalla data di effettivo affidamento del servizio e fino al 31/05/2019.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Alla naturale scadenza contrattuale dell'affidamento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, qualora se ne ravvisi la necessità, nelle more dell'indizione di una nuova procedura di gara, l'impresa aggiudicataria è tenuta a continuare agli stessi patti e condizioni la prestazione del servizio per tutto il tempo necessario all'emanazione di un nuovo atto di affidamento. Il compenso sarà proporzionale al periodo di servizio prestato. Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere o rescindere dal contratto in qualsiasi

momento per ragioni di pubblico interesse anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici, legislativi e di natura economico/finanziaria

4.3 VALORE DELL'APPALTO

Il valore complessivo presunto del servizio, riferito all'anno scolastico 2018/2019, per un totale presunto di 178 giorni di servizio, **ammonta ad € 146.850,00 (euro centoquarantaseimilaottocentecinquanta/00) oltre I.V.A al 22%** ed ha valore puramente indicativo, ai soli fini della individuazione delle modalità di procedura di gara e non costituisce, pertanto, alcun obbligo per il Comune nei confronti della ditta aggiudicataria. Qualora si rendesse necessario potenziare il servizio, a seguito di nuove richieste, l'eventuale spesa sarà impegnata come integrazione contrattuale.

4.4 IMPORTO A BASE DI GARA

Il costo complessivo giornaliero, posto a base di gara viene fissato in € 825,00 oltre I.V.A. corrispondente al prezzo del canone giornaliero offerto per il noleggio con conducente per tutti i mezzi da impiegare, di cui € 600,00 oltre IVA per i mezzi da impiegare nella frazione di Villasmundo ed € 225,00 oltre IVA per il mezzo da impiegare nella frazione di Città Giardino, da intendersi quale corrispettivo onnicomprensivo, remunerativo di ogni prestazione oggetto dell'appalto a carico della ditta offerente, così determinato:

VILLASMUNDO:

-costo giornaliero noleggio con conducente di n. 2 autobus da 52 posti € 225,00 c.a. = €450,00
-costo giornaliero noleggio con conducente di n. 1 autobus da 30 posti € 150,00 c.a. = €150,00
Totale €600,00

CITTA' GIARDINO:

-costo giornaliero noleggio con conducente di n. 1 autobus da 52 posti € 225,00 c.a. = €225,00

Si precisa che l'Amministrazione Comunale non ha ritenuto di dover procedere a calcolo spese per la sicurezza imputabili ad interferenze ed alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno della Stazione Appaltante o all'interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause ostative di partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 e s.m.i. (piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2006).
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione
- aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 non in possesso, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
- costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012, il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità e/o patto di integrità.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice e della delibera attuativa dell'A.N.AC. n. 157 del 17/02/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute, acquisire il "PASSOE", da produrre in sede di partecipazione alla gara tra la documentazione amministrativa.

Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere nel modo sopra descritto, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti, secondo le previgenti modalità.

Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti:

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività di noleggio pullman con conducente;

b) possesso dell'abilitazione professionale ad effettuare il trasporto di persone su strada di cui al D.lgs n.395/2000 e D.M. n. 161/2005 già decreto del Ministro dei Trasporti n.448/1991 e al D.M. 31.1.1997 concernente "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico";

c) possesso autorizzazioni di noleggio di autobus con conducente per i mezzi richiesti;

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

d) fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 2015-2016-2017, non inferiore all'importo dell'appalto, **ammontante ad € 146.850,00** (euro centoquarantaseimilaottocentocinquanta/00) oltre I.V.A.;

e) idonea capacità economica-finanziaria attestata da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 per almeno un valore economico uguale a quello della gara cui si sta partecipando;

- *La comprova dei requisiti economico-finanziari di cui alla precedente lettera d) è fornita, ai sensi dell'art. 86, co. 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando.*

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

f) idonea capacità tecnico-organizzativa attestata da apposito elenco dei principali servizi, eseguiti con buon esito, effettuati negli ultimi tre esercizi finanziari 2015-2016-2017, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati;

La comprova del requisito, è fornita in uno dei seguenti modi:

- *In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:*
 - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
 - dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del servizio reso, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula della stessa unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
- *In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:*
 - originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

g) idonea capacità tecnico-organizzativa attestata dal possesso di una dotazione di n.3 autobus con conducente, di cui n. 2 da 52 posti e n. 1 da 30 posti per la frazione di Villasmundo e 1 autobus con conducente da 52 posti per Città Giardino, con le caratteristiche richieste, con le relative autorizzazioni di noleggio di autobus con conducente da impiegare, sufficienti per l'esecuzione del servizio, regolarmente omologati secondo le norme di legge per il trasporto, di classificazione EURO II o superiori; la dotazione dei mezzi richiesti dovrà garantire la regolare esecuzione del servizio in ogni circostanza e tenere conto dell'eventuale impiego di mezzi di scorta, se necessario;

h) idonea capacità tecnico-organizzativa attestata dalla disponibilità di autisti al servizio dell'impresa, nella quantità idonea a garantire la regolare esecuzione del servizio.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale d'impresa di cui al **punto 7.2 lett. d)**, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto nella misura del 40% dall'impresa mandataria e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% .

Il requisito relativo alla idonea capacità economica-finanziaria attestata da almeno due istituti bancari di cui di cui al punto 7.2 lett e) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (prevalente e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito relativo al buon esito dell'esecuzione negli ultimi tre anni nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

• **Il requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

• **I requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale** di cui ai **punti 7.2 e 7.3** ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]*.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Come riportato all'art. 13 del C.S.A. è vietato all'appaltatore cedere o subappaltare il servizio a terzi, pena la risoluzione del contratto e la rifusione dei danni.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**,

- 1) da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, nella misura del 2% dell'importo stimato dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Melilli – causale: garanzia provvisoria gara servizio cattura, custodia, cura, mantenimento dei cani randagi, prelievo e termodistruzione carcasse di animali rinvenuti nel territorio di Melilli NUMERO GARA: 7104790

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni [dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta];
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 30 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi **è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto nessun sopralluogo

12. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, visto l'art. 3 comma 5 di cui alla delibera ANAC n. 1377/2016, in relazione all'importo complessivo stimato per l'affidamento, non è dovuto, alcun contributo da versare all'ANAC.

12. bis PROTOCOLLO DI LEGALITÀ'

La Stazione appaltante dà comunicazione di adottare per l'affidamento del presente servizio, le procedure di controllo preventivo dettate dall'Accordo di Programma Quadro Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana - *Carlo Alberto Dalla Chiesa* siglato tra il Ministero dell'Interno, la Regione Siciliana, le Prefetture della Regione, l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.), l'INAIL e l'INPS in data 12 luglio 2005. Pertanto, valgono, specificatamente ed in aggiunta a quanto già stabilito nel Bando di gara e nel presente Disciplinare, le seguenti disposizioni:

- a. La Stazione appaltante acquisirà, sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del Prefetto ai sensi dell'art. 91 del D Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., con le accezioni previste dall'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii..
- b. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., con le eccezioni previste dall'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.
- c. Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di competenza è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'A.N.A.C., che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L'A.N.A.C. si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 (dieci) giorni la Commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'A.N.A.C., dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, il responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara, custodirà gli atti di gara con scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità degli stessi.
- d. Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione appaltante

recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà l'autorizzazione al subcontratto, al verificarsi dei presupposti stabiliti dell'art. 94 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii..

La mancata produzione dell'accettazione del protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" secondo lo schema di cui all'**Allegato "B"**, potrà essere oggetto di soccorso istruttorio; costituirà **causa di esclusione e/o risoluzione contrattuale** il mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

La dichiarazione di cui all'**Allegato "B"**, deve essere resa dal concorrente singolo, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE, dalle imprese aderenti al contratto di rete, dagli operatori economici consorziati, designati all'esecuzione dell'appalto, dall'impresa ausiliaria in caso di avvalimento.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'intero procedimento di gara è telematico. La documentazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura, pena l'esclusione dalla gara, dovrà essere caricata esclusivamente nella piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza Carlentini Melilli e Lentini, previa registrazione, accessibile tramite il portale istituzionale della stessa CUC all'indirizzo:

<https://cuccarlentiniemelillilentini.acquistitelematici.it/> nella sezione "Bandi di Gara"

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art.29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento presso la Stazione appaltante o presso la C.U.C..

13.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. dovranno essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. con la sottoscrizione mediante firma digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b. potranno essere sottoscritte con firma digitale anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c. dovranno essere rese e sottoscritte con firma digitale dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- d. dovrà essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- e. potrà essere prodotta in copia conforme ai sensi, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e sempre firmata digitalmente

13.2 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

13.3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale - CAD).

13.4 Gli operatori economici partecipanti dovranno far pervenire

entro il termine perentorio del 29 agosto 2018 ore 12:00

un'Offerta composta dalle seguenti buste telematiche:

Busta "A" – "Documentazione amministrativa"

Busta "B" – "Offerta economica"

► La mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Busta "A", è **causa di esclusione**.

► Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo posto a base di gara. L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

► Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data fino alla data richiesta da quest'ultima nonchè produrre apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Busta "A" – "Documentazione amministrativa" contiene la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, "preferibilmente secondo i modello di cui agli **"Allegati A" o "A/BIS"** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione dalla S.A. tra la documentazione di gara secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"
- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

COMPILAZIONE DELLA SEZIONE D - OMISSIS

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 1b-bis, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice –secondo l'Allegato D

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte V – Riduzione del numero dei candidati qualificati - OMISSIS

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno

operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative "Allegato E"

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. Dichiaro, secondo **"l'Allegato B"** di accettare il protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa siglato tra il Ministero dell'Interno, la Regione Siciliana, le Prefetture della Regione, l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.), l'INAIL e l'INPS in data 12 luglio 2005;
2. Dichiaro, secondo **"l'Allegato C"** i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
3. Dichiaro, secondo **"l'Allegato D"** di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1b-bis) comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
4. dichiaro di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
5. Dichiaro di essere o non essere in possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione;
6. Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

7. dichiaro di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiaro di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. Dichiaro i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
10. Dichiaro di autorizzare autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
11. Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiaro di non partecipare alla gara quale

mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione

15.3.2 Documentazione a corredo da produrre mediante file firmati digitalmente

Il concorrente :

13. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;
- 14 . garanzia provvisoria con allegata dichiarazione concernente l'impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

15. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
16. tutta la documentazione a comprova del possesso dei requisiti richiesti al **punto 7** del presente disciplinare di gara

15.3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui **al punto 15.1.**

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

Nella *Busta "B - Offerta economica"* deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica (**Allegato "F"**) firmata digitalmente su cui devono essere riportati, i seguenti elementi:

- a. ► il prezzo offerto rispetto a quello posto a base di gara, in cifre e lettere, Iva;
- b. ► il ribasso percentuale da applicare all'importo posto a base di gara, in cifre e lettere, Iva;

In caso di discordanza tra indicazione del ribasso in cifre e in lettere prevale quella in lettere.

c. ► la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.

Il R.U.P. procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

d. ► L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

e. ► Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

La regolarizzazione dell'imposta di bollo (marca da bollo € 16,00), ai sensi dell'art. 24 della tariffa parte seconda, allegata al DPR 642/72 e ss.mm.ii., dovrà avvenire, per il solo concorrente risultato provvisoriamente aggiudicatario, prima dell'emissione del provvedimento di aggiudicazione efficace da parte della S.A.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

17.1 L'aggiudicazione per la tipologia e le caratteristiche ripetitive e standardizzate del servizio, così come riportato nel progetto approvato dalla G.M. con delibera n. 210 del 29/09/2017 avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b, del D.lgs n.50/2016 e [ss.mm.ii](#) mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara con le modalità di cui all'art. 97 comma 2 del suddetto decreto. La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata a seguito l'applicazione di uno dei metodi previsti all'art. 97 comma 2 del D.lgs 50/2016 come modificato dal D.lgs n. 56/2017, selezionato mediante sorteggio in sede di gara. Nel caso in cui risultasse estratto il metodo di cui alla lettera e) del citato articolo la Commissione procederà ad un ulteriore sorteggio.

17.2. Ai fini della valutazione della congruità delle offerte, trovano applicazione i commi 4, 5 e 6 dell'art. 87 del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta pervenuta, ritenuta valida, purché giudicata congrua e conveniente. Si precisa, inoltre che, mentre l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, essa sarà vincolata per il Comune, solo dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva. La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere un differimento dei termini di validità dell'offerta. Nessun onere, nessun rimborso, nessun riconoscimento di spesa sarà riconosciuto alle ditte concorrenti per la partecipazione alla presente procedura di gara, sia per quelle ammesse in graduatoria sia per quelle escluse, anche nel caso in cui la stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, dovesse ritenere di annullare e/o revocare la procedura concorsuale.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA TELEMATICA- APERTURA DELLA BUSTA A- VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

18.1 La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno 30 agosto 2018 ore 9:00**, le operazioni di gara si svolgeranno esclusivamente in forma telematica sulla piattaforma digitale.

Durante le sedute pubbliche saranno ammessi a formulare eventuali osservazioni, anche in via telematica, i soggetti che esibiranno alla Commissione un documento idoneo a comprovare la loro legittimazione ad agire in nome e per conto degli operatori economici partecipanti gara; in assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor. Tale seduta pubblica in forma telematica, se necessario, potrà essere aggiornata ad altra ora o a giorni successivi e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo avviso pubblico mediante pubblicazione sul sito della piattaforma della C.U.C..

NELLA PRIMA FASE seduta pubblica Il seggio di gara, procederà, a verificare il tempestivo inserimento, nella busta telematica della documentazione amministrativa richiesta e a controllarne la sua completezza.

Successivamente il Presidente di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa con quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) Verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni contenute nei documenti amministrativa, sono fra di loro in situazione di controllo ovvero imputabili ad un unico centro decisionale ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara ;
- c) Verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 48 del Codice . hanno indicato che concorrono- non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;

- d) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14 del presente disciplinare;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29 comma 1 del Codice;

Ai sensi dell'art. 85 comma 5, primo periodo del Codice, senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, la S.A. si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parti di essi, qualora questo sia necessario per il corretto svolgimento della procedura.

NELLA SECONDA FASE, sempre in seduta pubblica, qualora il numero delle offerte ammesse alla seconda fase sia pari o superiore a 5, la commissione di gara procederà al sorteggio in seduta pubblica, di uno dei 5 metodi previsti dall'art. 97 comma 2 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.; in caso di estrazione del metodo di cui alla lettera e) del citato articolo la Commissione procederà ad un ulteriore sorteggio;

1. La commissione procederà all'apertura della *BUSTA "B" - Offerta Economica*, per i soli concorrenti ammessi alla seconda fase e darà lettura dei ribassi offerti;
2. Redigerà il verbale conclusivo contenente la graduatoria provvisoria con l'eventuale l'indicazione del concorrente che ha offerto il ribasso immediatamente inferiore alla soglia di anomalia.
3. Trasmetterà
4. al R.U.P. tutti i verbali di gara e gli atti occorrenti per le operazioni di verifica posti in capo allo stesso dalla vigente normativa.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Prima dell'aggiudicazione il R.U.P. procederà:

1. ► alla verifica del rispetto di quanto previsto all'art. 97 c.5 lett d) del Codice in funzione della dichiarazione resa in sede di gara dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice;
2. ► alla verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara, richiedendo allo stesso, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, di produrre i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.
3. formulerà la proposta di aggiudicazione al Responsabile di P.O. del settore della affidamento ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice. L'aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche il R.U.P. procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui il servizio non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia). Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011 n. 159).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta

efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. La stazione appaltante si riserva la facoltà di avviare il servizio in pendenza della stipula del contratto e comunque nei termini previsti dall'art. 32 commi 8 e 13 del Codice, qualora il mancato avvio dell'esecuzione della concessione di qua, determinasse un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

1. la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.
2. Polizza assicurativa a garanzia di tutti i rischi connessi all'espletamento del servizio. L'affidatario, pena la revoca dell'aggiudicazione, è tenuto a stipulare, per tutta la durata del contratto, con primaria Compagnia di Assicurazione apposita polizza assicurativa che copra ogni rischio di responsabilità civile per eventuali danni arrecati a persone o cose nell'espletamento del servizio per un massimale non inferiore ad € 500.000.00 (Euro cinquecentomila) per ogni sinistro e per persona, contenente, inoltre, l'espressa rinuncia da parte della Compagnia ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune di Melilli. Copia della Polizza dovrà essere prodotta al Comune prima della sottoscrizione del contratto e prima dell'attivazione del servizio. Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

20. FALLIMENTO E/O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di fallimento del concessionario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'amministrazione aggiudicatrice potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario; il contratto verrà stipulato alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. In caso di risoluzione sarà applicata, a chi vi ha dato causa, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore presunto dell'affidamento rapportato al periodo maturato del servizio, salvo il maggior danno; tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione. La stipula del contratto fra la stazione appaltante e l'aggiudicatario non conterrà la clausola compromissoria.

21 - SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le eventuali spese inerenti alle pubblicazioni della presente procedura e alla stipulazione del contratto. L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante (Comune di Melilli) le eventuali spese di pubblicazione, in ottemperanza al combinato disposto di cui all'art. 216, comma 11, del Codice ed all'art. 34, comma 35, della L. n. 221/2012, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, il cui importo verrà comunicato dalla Stazione Appaltante.

22 - FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI PAGAMENTO - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'intervento verrà finanziato tramite fondi comunali, a valere sul cap. 1250 del corrente bilancio comunale. Per quanto attiene ai pagamenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, trova applicazione il combinato disposto dall'art. 2 della L.R. 20.11.2018 n. 15 e dall'art. 3 L. 136/2010; pertanto, è fatto obbligo agli aggiudicatari di indicare un numero di conto corrente sul quale l'Ente concedente farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative alla Concessione, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a

mezzo di bonifico bancario. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà la nullità assoluta del contratto stipulato, nonché l'esercizio da parte della S.A. della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni non saranno state eseguite secondo quanto previsto nella predetta Legge.

23 - ACCORDO BONARIO

Trovano applicazione gli artt. 205 e 206 del Codice.

24 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere, sono deferite alla competenza dell'autorità Giudiziaria del Foro Siracusa, restando, per il combinato disposto dell'art.3, comma 19 della L. n. 244/2007 e dell'art. 15 del D.L. n. 248/2007, escluso ogni ricorso alla competenza arbitrale L'Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Sicilia - Sede di Catania. Termini e modalità di presentazione dei ricorsi sono disciplinati dal D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., recante "Codice del Processo Amministrativo".

25. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), si informa che si procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di Legge. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03. Titolare del trattamento è il Responsabile della C.U.C. Geom. Santi Di Stefano

26 .NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente disciplinare si applica la normativa vigente.

Melilli li 07/0/2018

Responsabile Unico del Procedimento
(Cazzetta Dott.ssa Giulia)

)